



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 66 del 02/05/2005

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2005, n. 568

Martina Franca (Ta) - LL.RR. 34/94 - 8/98. Modifica A. di P. per realizz. Opificio in loc. Cicerone. Ditta: GI.EMME.GI. s.r.l., approvato con D.P.G.R. 10/05/2002, n. 294.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Enrico Santaniello sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile dell'U.O. 2° e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue.:

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale 10/05/2002 n. 294 pubblicato sul BURP n. 62 del 23.05.2002, è stato approvato l'accordo di programma sottoscritto in data 12.12.2001 fra Regione Puglia e Comune di Martina Franca per la realizzazione di un insediamento produttivo di tipo industriale in Martina Franca da parte della ditta "Gi.EmmeGi. s.r.l.";

Il piano occupazionale relativo all'accordo di programma di cui sopra prevede l'assunzione di 30 addetti; In seguito a istanza della ditta interessata il Comune di Martina Franca con nota n.20644 del 22/07/2004 ha richiesto al Presidente della G.R. la definizione di una modifica dell'accordo di Programma già sottoscritto per consentire una riduzione delle nuove assunzioni a 10 unità, nei limiti consentiti dalla Legge Regionale 8/98, specificando che l'intervento edilizio non subirà modificazioni rispetto a quello già approvato. L'istanza è corredata della seguente documentazione:

- 1) Nuovo Business Plan;
- 2) Nuovo Piano Occupazionale;
- 3) Nuova bozza di convenzione.

In proposito deve evidenziarsi che con nota n. 11963/2° datata 22.11.2004 il Settore Urbanistico Regionale ha richiesto al Settore Legale della Giunta Regionale motivato parere in ordine alla sanabilità di un vizio riscontrato nella procedura seguita dall'Amministrazione Comunale e riferito specificatamente all'inoltro dell'istanza di Accordo di Programma effettuato dal Dirigente del Settore Urbanistico Comunale in vece del Sindaco, cui peraltro erroneamente si è fatto riferimento nella deliberazione G.R. n.1281 del 04.08.2004.

Con successiva nota n.11/L/38950 del 21.12.2004 il predetto Settore Legale della Giunta Regionale ha ritenuto detto vizio sanato dal successivo formale provvedimento dell'Organo comunale competente e pertanto ha altresì ritenuto sussistenti gli elementi indispensabili per ritenere la validità dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 9/9/2004.

In ragione di quanto sopra ed atteso che non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della istanza del Sindaco di Martina Franca in quanto conforme ai dettati delle LL.RR. 34/94 e 8/98, si propone alla Giunta Regionale la modifica della delibera di Giunta Regionale n. 1590 del 05.11.2001, che qui per economia espositiva si intende integralmente trascritta e riportata, nella parte inerente l'impegno occupazionale, che deve intendersi per 10 nuovi addetti e la conseguente autorizzazione al Presidente della Giunta alla risottoscrizione dell'Accordo di Programma nei termini e contenuti dello schema di accordo di programma, allegato alla stessa delibera di G.R. n. 1590 del 05. 11.2001, con la riduzione

delle assunzioni a 10 unità.

Infine, si dà atto che il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con le direttive emanate dalla Giunta Regionale con delibera n.1284 del 10.10.2000.

Si dà atto che, il presente provvedimento, anche alla luce del parere espresso dal Settore Legale della Giunta Regionale con nota n.11963/° datata 21/1172004, può definirsi ai sensi dell'art.2 -2° comma della l.r. n.3/2004, trattandosi di richiesta inviata in data antecedente all'entrata in vigore della stessa l.r. n.3/2004."

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto G).

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01"

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE"

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTA le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'istruttore, dal responsabile del U.O. 2° e dal dirigente del Settore.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge ;

DELIBERA

- di accogliere l'istanza del Sindaco di Martina Franca finalizzata alla risottoscrizione dell'Accordo di Programma di cui alla delibera di G.R. n. 1590 del 05.11.2001 con la riduzione delle assunzioni a 10 unità;

- di confermare, in conseguenza la delibera G.R. n. 1590 del 05.11.2001 nei suoi contenuti formali e sostanziali che per economia espositiva si intendono integralmente trascritti, salvo la riduzione delle assunzioni a 10 unità;

- di autorizzare, per le considerazioni e con le condizioni di cui alla narrativa che precede, il Presidente della G.R. alla risottoscrizione del nuovo Accordo di Programma ai sensi della L.R. 19 dicembre 1994 n.34 integrata e modificata dalla L.R. n.8 del 28 gennaio 1998 così come richiesto dal Sindaco del Comune di Martina Franca per la realizzazione, in variante al P.R.G. vigente, di insediamento produttivo da parte della ditta "Gi. EMME Gi. s.r.l.", quale riproposizione dell'A. di P. già sottoscritto in data 12.12.2001 tra il Comune di Martina Franca e la Regione Puglia, giusta delibera G.R. n. 1590 del 05.11.2001, con la riduzione delle assunzioni a 10 unità;

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO e il Comune di MARTINA FRANCA rappresentato dal Sindaco pro-tempore avv. Leonardo CONSERVA in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34, così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8, per la realizzazione di un complesso produttivo a carattere artigianale nel Comune di MARTINA FRANCA da parte della ditta "GI.EMME.GI S.r.l.".

PREMESSO:

- a) che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero) i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n° 142, ora sostituito dall'art.34 del Dlgs n.267/2000 per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
- b) che, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, previamente autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali;
- c) che, ai sensi del quarto e quinto comma del richiamato art.34 del Dlgs n.267/2000, l'Accordo di Programma, ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e oggetto di successivo Decreto di approvazione del Presidente della G.R., determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

CONSIDERATO:

- a) che la ditta "GI.EMME.GI S.r.l.", ha in programma la realizzazione di un complesso produttivo a carattere artigianale, nel territorio del Comune di MARTINA FRANCA;
- b) che, la Ditta "GI.EMME.GI. s.r.l." sarà responsabile delle garanzie e degli obblighi specificatamente previsti dalla legge e dalla convenzione.
- d) che, in assenza di aree giuridicamente efficaci nel vigente strumento urbanistico, il Sindaco del Comune di MARTINA FRANCA ha richiesto, con istanza in data 22/07/2004, al Presidente della G.R. la definizione di una modifica dell'Accordo di Programma già sottoscritto in data 12.12.2001, in attuazione della citata L.R. 19 dicembre 1994 n. 34, per la realizzazione di un complesso produttivo a carattere artigianale da parte della ditta "GI.EMME.GI.S.r.l." con reperimento di area idonea, in variante allo strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.). .

PRESO ATTO

dalla documentazione trasmessa dal Sindaco di MARTINA FRANCA:

- a) che sia lo strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.) del Comune di MARTINA FRANCA non dispongono di aree giuridicamente (P.L. della zona industriale "L") le stesse non consentono, per dimensioni e proprietà, l'insediamento programmato dalla ditta "GI.EMME.GI S.r.l.", e pertanto è stata individuata apposita area della superficie totale di 3.322 mq. tipizzata "F2/2 - agricola residenziale" nel vigente P.R.G..
- b) che l'area individuata, risulta censita in catasto terreni in agro di MARTINA FRANCA al foglio n°108 p.lla n° 451 ed ubicata al confine Nord della zona industriale, a ridosso della strada comunale via Finimondo;

c) che la ditta "GI.EMME.Gi S.r.l." si è impegnata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondarie necessarie, nella misura dovuta per legge, per l'insediamento unitario del complesso produttivo e ha assicurato l'occupazione immediata nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 10 unità;

V I S T E

le deliberazioni n. 1590 del 01/11/2001 e n. _____ del _____ con le quali la G.R. ha autorizzato -con prescrizioni e condizioni- il Presidente della G.R. alla risottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco di MARTINA FRANCA ai sensi della citata L.R. del 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8, per la realizzazione dell'intervento da parte della ditta "GI.EMME.GI S.r.l."

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, la Regione Puglia e il Comune di MARTINA FRANCA, come sopra costituite convengono quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;
- 2) In attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8, la Regione Puglia e il Comune di MARTINA FRANCA con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della ditta "Gi.EMME.GI S.r.l." di impianto produttivo in variante allo strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.). Il complesso a carattere artigianale, ricade in un'area tipizzata "F2/2 - agricola residenziale" dal vigente P.R.G.. Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento si fa riferimento agli elaborati grafici riportati nella delibera di G.R. n.1590 del 01/11/2001;
- 3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio e attività collettive da cedere al Comune, vale quanto disposto dall'art. 5 punto 1 del D.M. n°1444/68; inoltre, per lo stesso intervento, valgono le ulteriori prescrizioni tecniche precisate nel corpo della stessa deliberazione di G.R. n°1590 del 01/11/2001;
- 4) La ditta "GI.EMME.GI S.r.l." dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti.
- 5) Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di MARTINA FRANCA e la ditta "GI.EMME.GI S.r.l." diretta a disciplinare:
 - a) quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica in materia specifica;
 - b) l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria e secondaria;
 - c) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, di assicurare il mantenimento dei nuovi livelli occupazionali (n.10 addetti), previsti in progetto e la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni, dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri relativi al permesso di costruire.

In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di MARTINA FRANCA ratificherà il presente Accordo di Programma.

6) Ai sensi e per gli effetti dell'art.34 quarto comma del D.lgs n.267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi del Comune di MARTINA FRANCA. Resta inteso che l'efficacia del presente Accordo è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di MARTINA FRANCA, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della vigente normativa. Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico generale vigente.

7) Nell'eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione, realizzato, il presente Accordo si intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.

8) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il competente organo comunale rilascerà alla ditta "GI.EMME.GI S.r.l." il permesso di costruire entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art.1 -3° comma- L.R. n°34/94) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 5) a carico della stessa Società proponente.

9) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale né a carico dell'Amministrazione Comunale.

10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di MARTINA FRANCA provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

11) Ai sensi del sesto comma dell'art.34 del Dlgs n.267/2000 e dell' art. 5 della L.R. 4/95, la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di MARTINA FRANCA.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Sindaco del Il Presidente della
Comune di Martina Franca Regione Puglia
Avv.Leonardo Conserva Dott. Raffaele Fitto